REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/485 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2020

che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Thailandia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15 e 16 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ([3]) stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di equidi e di loro sperma, ovuli ed embrioni. Esso fissa inoltre le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali partite.

(2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa dispone che gli equidi importati nell'Unione debbano provenire da un paese terzo indenne da peste equina.

(3) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di equidi. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo figurante in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla stessa direttiva.

(4) Le norme specifiche per i controlli delle partite in transito di animali sono stabilite ai capi III e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ([4]).

(5) Il 27 marzo 2020 la Thailandia ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) un focolaio di peste equina. L'ingresso nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla Thailandia non dovrebbe più essere autorizzato. Di conseguenza è opportuno modificare la voce relativa alla Thailandia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, in modo che l'ingresso nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi dalla Thailandia non sia più autorizzato.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(7) In considerazione dei rischi per la sanità animale, la modifica della voce relativa alla Thailandia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbe prendere effetto il prima possibile.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

([2]) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, la voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

«TH	Thailandia	TH-0	Tutto il paese	G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—»	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN